

LA VITTIMA NELLO SCENARIO DEL PROCESSO PENALE.
DAI CRIMINI SENZA VITTIME ALL'IRRUZIONE DELLA VITTIMA
NEL DIBATTITO SOCIALE E POLITICO

INTRODUZIONE

Claudio POVOLO

Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari, Dipartimento di Studi Storici,
IT-30124 Venezia, San Marco 2546
e-mail: clpovolo@tin.it

Crimini senza vittime: una definizione che, di primo acchito, può in un certo senso apparire sconcertante e, persino, irriverente nei confronti delle tradizionali e consolidate categorie giuridiche che descrivono le varie tipologie di reato e individuano gli atti che, infrangendo il dettato della legge, sono connotati come *crimini*.¹

Una definizione sociologica, indubbiamente, che facendo irruzione nel rigido quadro normativo e giurisprudenziale, immette una diversa percezione della devianza e, soprattutto, del suo rapporto controverso con i valori sociali ritenuti ideologicamente predominanti.²

La figura della vittima si staglia evidentemente sullo sfondo di questa definizione. Indirettamente la sua (presunta) assenza induce infatti a soffermarsi sulla natura stessa del *crimine* e sulle spinte e motivazioni che lo enucleano sia sul piano normativo che in quello sociale.

¹ Più inclini a ricorrere a classificazioni *eterodosse* sono gli studiosi anglosassoni che si collocano in quella disciplina definita *law and society*. Di certo, una riflessione sensibile ad accogliere altri aspetti e connessioni sociali che le classiche distinzioni giuridiche hanno posto in ombra, aiuta a cogliere la valenza ideologica e gerarchica che sta a monte di quest'ultime e, in definitiva, a individuare spesso la loro strumentalità politica, cfr. ad esempio il saggio interessante di McCall Smith (2001).

² Aspetto che rende estremamente difficoltoso (ed ambiguo) ogni tentativo di tracciare una sorta di percorso di una (pseudo) disciplina (*storia della criminalità*), che già nella sua stessa formulazione presuppone una serie di variabili politiche e sociali, il cui peso specifico ed effettivo è difficilmente individuabile. Non a caso, in uno dei primi tentativi di delineazione della storia del crimine, nonostante si sostenga apertamente che "a prescindere dagli elementi specifici di ogni crimine, il fattore importante è che deve esistere una vittima, o qualcuno che la rappresenti, che possa affermare di aver subito una perdita", si aggiunge poi ambiguamente: "Dal momento che ogni crimine coinvolge almeno due persone, nel ruolo di aggressore e di vittima, possiamo affermare con buona sicurezza che in molti casi si è avuto un contatto sociale precedente tra loro" (cfr. Weisser, 1989, 12).

Se il crimine è, innanzitutto un concetto giuridico, poichè è la legge a definire ciò che è lecito e ciò che non lo è, in realtà, quantomeno sul piano teorico, è la società ad assumere la veste di vittima, insieme alla persona che ha subito l'offesa.³

Questo aspetto mette in evidenza come l'assenza di una precisa vittima, individuabile in una persona che lamenta un'offesa ricevuta e sporge denuncia, sia estremamente significativa sul piano della riflessione sociologica e storiografica. La configurazione giuridica e giudiziaria di comportamenti connotati come criminosi, pur in assenza di una precisa vittima, pone evidentemente in risalto il sistema sociale nel suo complesso, presuntivamente leso nei suoi valori e nei suoi interessi.

Nei cosiddetti *crimini senza vittime*, difatti, non c'è alcuna persona che si costituisca direttamente come parte offesa: coloro che sono coinvolti nel fatto, definito comunque dalle legge come crimine, sono entrambi ritenuti colpevoli.

La legge, facendosi portavoce della società, individua dunque alcuni comportamenti connotandoli come criminosi e perseguendoli con misure repressive e penali.

Un rapporto stretto e quasi indissolubile tra legge e società sembra dunque sottostare alla definizione e al perseguimento dei *crimini senza vittime*.

Se la legge è prodotta dalle istituzioni che governano un determinato paese, è però la società ad animarle e a premere perchè un determinato comportamento sia configurabile come crimine.⁴

È evidente che il rapporto sottile, ma certamente non univoco, tra valori condivisi da tutta una società ed interessi dei ceti egemoni, ha un'influenza precisa sulle istituzioni, sul diritto e sulle caratteristiche del diritto penale.⁵

³ Come ha ben evidenziato Lawrence Friedman è questo aspetto che distingue la giustizia civile da quella penale: "A civil case has a life cycle entirely different from that of a criminal case ...; in a slander case (or a negligence case, or a copyright-infringement case), the injured party pays for, runs, and manages the case herself. He or she makes the decisions and hires the lawyers. The case is entirely voluntary. Nobody forces anybody to sue. I can have a good claim, a valid claim, and simply forget it, if I want" (cfr. Friedman, 1993, 3). Ovviamente la distinzione tra *civile* e *penale* cambia notevolmente nel corso della storia, modificando costantemente il rapporto tra la *vittima* e il suo legame con i valori sociali che la evidenziano.

⁴ Lawrence Friedman osserva a proposito: "behind the law, and above it, enveloping it, is society, before the law made the crime a crime, some aspect of social reality transformed the behaviour, culturally speaking, into a crime, and it is the social context that gives the act, and the legal responses" (cfr. Friedman, 1993, 4). Affermazione che non si può non condividere, ma che, paradossalmente, riafferma la forte valenza simbolica e fattuale delle istituzioni. Se il mutamento giuridico proviene, comunque, dalla società, per essere poi, da questa nuovamente reinterpretato, le istituzioni (quelle che con Friedman possiamo definire *variabile strutturale*) svolgono un ruolo importante e tale da costituire, quasi sempre, un passaggio obbligato, anche per quelle forze sociali che si pongono in antitesi nei loro confronti. Sul tema del mutamento giuridico e del mutamento sociale (cfr. Friedman, 1978, 439-501).

⁵ Tema che, molti anni orsono, fu affrontato da Leon Radzinowicz nel suo *The growth of crime*. Lo studioso anglosassone aveva ben colto la complessità del problema: "Alcuni asseriscono che la legge, compresa quella penale, è imposta dall'alto da coloro che detengono il potere, o per un limitato interesse personale, o perchè essi ritengono di essere in una posizione migliore ... Molti sociologi

In questa direzione i *crimini senza vittime* possono rivelare al massimo livello le tipologie di questo rapporto e la misura del consenso registrata dalle norme prodotte dalle istituzioni. Il reato di contrabbando, per non fare che un esempio, registra, forse più di ogni altro, il divario esistente tra la norma prodotta dalle istituzioni (riflesso evidentemente di interessi specifici) e gli effettivi valori (non) condivisi.⁶

E la non condivisione dei valori è facilmente individuabile, ad esempio, in ambiti sociali a forte impronta consuetudinaria, in cui la percezione dello spazio e del tempo si rapporta in maniera peculiare alla gestione delle risorse e alla rete dei rapporti interpersonali.⁷

La comunità rurale è il contesto sociale in cui quest'ultimo aspetto si delinea spesso con notevole intensità,⁸ ma è altresì l'ambito in cui è possibile riscontrare il punto di intersezione tra atteggiamenti e pratiche di derivazione ancestrale e la loro prosecuzione da parte delle autorità secolari e religiose.⁹

moderni si spingerebbero addirittura ad affermare che la chiave di ciò che si classifica reato va cercata non tanto nella coscienza umana e negli interessi di una società, quanto nella coscienza e, ancor più, negli interessi delle classi dominanti. In base a questa interpretazione il diritto penale sembra l'arma necessaria per mantenere il predominio ed i privilegi di pochi ... Il concetto che la legge sia la creatura di potenti interessi acquisiti, e non la protettrice dei diritti di tutti, è strettamente collegato all'affermazione che gruppi e individui hanno il diritto di violare una legge che considerano ingiusta ed oppressiva ... Sarebbe molto strano se il crimine fosse classificato allo stesso modo in tutte le società. Ma sarebbe ancora più strano se un concetto tanto semplice e fondamentale fosse del tutto artificiale e senza alcun rapporto con le fondamentali lotte dell'umanità che esso riflette ovunque ..." (cfr. Radzinowicz, 1981, 111–113). Affermazioni che presuppongono comunque, al di là delle loro specifiche valutazioni, una tensione costante ed ineliminabile tra valori sociali condivisi, interessi dei ceti egemoni e definizione dei comportamenti *criminosi*.

⁶ Il reato di contrabbando esprime forse, come pochi altri, questo divario tra la norma e il suo impatto negativo sulla società. Sul reato di contrabbando (cfr. Bianco, 2002, 63–73).

⁷ Tema da me affrontato in un saggio (*La piccola comunità e le sue consuetudini*) che apparirà tra breve negli atti pubblicati in onore di Luigi Berlinguer.

⁸ Un altro esempio è dato dalla forte conflittualità esistente tra gruppi giovanili, appartenenti a comunità o contrade limitrofe: una conflittualità che scaturiva dall'esigenza di controllare i corteggiamenti amorosi ritenuti così importanti per mantenere la stabilità delle alleanze matrimoniali, ma che veniva percepito *dall'alto* in base a criteri legali previsti dalla legge e dai codici (cfr. Povo, 2000).

⁹ A proposito della magia e della stregoneria Michael Weisser ha rilevato "la sostanziale inutilità di generalizzare le motivazioni che stanno alla base dell'attività della stregoneria, dal momento che le forme di comportamento e i modi scelti per perseguirla variano notevolmente da luogo a luogo. Ma nonostante la grande varietà di pratiche magiche e la diversa determinazione nel perseguirle, è chiaro che la punizione del delitto religioso richiedeva il consenso, tacito o attivo della comunità locale" (cfr. Weisser, 1989, 17). Sul rapporto tra valori comunitari e istituzioni statuali che si condensano, in particolare, sulle relazioni di *amicizia* rinvio al testo di Pitt-Rivers (1971, 137–149). Apparso nel 1954 *The people of the Sierra* venne riedito nel 1971 con una *Preface to the second edition*, in cui l'illustre antropologo riprendeva alcuni dei temi di fondo sollevati nella prima edizione.

Così come, nel loro modificarsi sul piano giuridico e sostanziale, i *crimini senza vittime* registrano pure in maniera efficace le trasformazioni culturali e ideologiche che la società introietta nel suo complesso. In questo senso, ad esempio, il reato di sodomia è estremamente rivelatore: da reato ritenuto lesivo della maestà divina e terrena e poi configurato in maniera più convenzionale, esso ha smarrito i presupposti stessi che lo definivano, registrando la diversa percezione della società nei confronti di un comportamento sessuale che in questi ultimi decenni appartiene alla sfera del privato.¹⁰

I *crimini senza vittime* delineano, dunque, due aspetti sostanziali del rapporto tra società e diritto (e la legge). Da un lato essi evidenziano comportamenti ed azioni perseguiti dalla giustizia penale, in cui gli attori del dramma giudiziario sono entrambi complici e colpevoli. Dall'altro, mettono in estremo risalto la *strumentalità* della legge o, per meglio dire, la sua innata vocazione ad essere uno strumento estremamente sensibile a modificarsi nelle due dimensioni dello spazio e del tempo, rivelando la complessità dei rapporti che si instaurano tra il mondo umano e quello divino.¹¹

La reale dimensione dei *crimini senza vittime* si può meglio percepire e interpretare se calata nel contesto processuale, in un contesto cioè in cui il rapporto tra la vittima e l'imputato è messo in diretta relazione con l'organo inquirente, il quale si muove alla luce di una determinata *ideologia penale* che, molto spesso, configura la stessa delimitazione della (presunta) vittima nella società e nei suoi (più o meno diffusi) valori. È infatti il contesto processuale a definire l'effettivo spessore ideologico e politico di tali rapporti e relazioni.¹²

La storia del processo penale può essere definita, in un certo senso, la storia di un dramma perennemente e variamente ripetuto, in cui i protagonisti principali e secondari hanno però occupato ed occupano ancor oggi un ruolo che si è costantemente modificato sotto la spinta di molteplici variabili.¹³ Una storia che si è ovviamente legata a quella più ampia del crimine, della giustizia penale e dei criteri di punizione previsti ed accettati dalla società.¹⁴

¹⁰ Sul tema della *depenalizzazione* cfr. Radzinowicz (1981, 121–130).

¹¹ Cfr. su questo tema Rouland (1992, 186 e sgg.). Il reato di bestemmia, ad esempio, esprime in maniera significativa la complessità dei rapporti che l'uomo instaura con le dimensioni del tempo, dello spazio e del divino.

¹² Ovviamente la ricerca della *verità processuale* (ad esempio la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato) ha un legame molto stretto con i riti processuali utilizzati, cfr. per questo problema Damaška (2003, 174–179).

¹³ Gli aspetti rituali del processo penale sono stati indagati da Antoine Garapon, in particolare in Garapon (1997).

¹⁴ Su questo tema rinvio al recente Chioldi-Povolo (2004).

In questa sorta di dramma, variamente studiato ed interpretato da storici, storici del diritto e studiosi delle scienze sociali, l'attenzione si è prevalentemente focalizzata su quei protagonisti che meglio si prestavano ad evidenziare i rapporti assai stretti tra le istituzioni giudiziarie, sorte e sviluppatasi per definire e per reprimere il crimine, e la società nel suo complesso.

In questa prospettiva la figura dell'imputato è stata posta al centro di una serie di interrelazioni sociali e politiche che si sono enucleate in alcuni rilevanti temi inerenti la storia della criminalità e della giustizia penale.¹⁵ Il rapporto tra giudice ed imputato, tra procedure inquisitorie e riti procedurali incentrati sulla testimonianza, tra sistema di prove legali e discrezionalità del giudice – per non accennare che ad alcuni dei temi più dibattuti – è divenuto un terreno privilegiato di indagine, ponendo sullo sfondo altri protagonisti e altri temi.¹⁶

La scelta di incentrare l'attenzione sul soggetto *vittima* muove non solo da queste considerazioni, ma anche dal fatto che, paradossalmente, è stata proprio l'*assenza* di questo protagonista essenziale del processo penale a caratterizzare la definizione di molti dei crimini del passato. Assenza oppure, come vedremo, ruolo alquanto marginale di un protagonista, costretto a rimanere sullo sfondo, di fronte all'irruzione di procedure inquisitorie nel classico dibattito processuale.¹⁷

Si deve infatti preliminarmente considerare che in quasi tutti i casi penali (anche in quelli in cui la vittima è ben ravvisabile ed attiva) è innanzitutto la società ad ergersi come vittima e a predisporre (in termini organizzativi e di costo) quelle strutture di tipo repressivo e preventivo nei confronti di certi comportamenti definiti a priori (dalla legge) come proibiti. La classica distinzione tra civile e penale (pur ambigua per molti secoli) nasconde in realtà la libertà di iniziativa che una persona ha a disposizione nel richiedere, oppure no, l'avvio di un procedimento volto a sanare una *lesione* compiuta nei suoi confronti da altri.¹⁸

L'avvio di procedure inquisitorie a partire dal basso medioevo mise dunque in risalto il ruolo del giudice e della funzione pubblica del processo, erodendo sia l'importanza del contraddittorio giudiziario che il profilo della vittima. La cosiddetta

¹⁵ E si può affermare come – in una sorta di paradosso storiografico – la figura dell'imputato è assurda a vero e proprio emblema di *vittima* del sistema (sociale e politico), mettendo in penombra il ruolo della vera e propria (presunta) vittima. Sulla figura dell'imputato nel contesto processuale, delineato alla luce delle riflessioni dei giuristi cfr. Marchetti (1994).

¹⁶ È evidente che un approccio sensibile a cogliere gli aspetti *retorici* del discorso processuale aiuta a decodificare la forte componente ideologica che pervade il rito processuale, cfr. per questi aspetti Gewirtz (1996).

¹⁷ Nel rito inquisitorio la *parola* della vittima assume evidentemente un peso di rilievo, soprattutto alla luce degli obbiettivi politici perseguiti dall'organo giudiziario, ma la sua dimensione processuale è chiaramente sovrastata dal ruolo occupato dall'imputato e, soprattutto, dai simboli che si sono incentrati sulla sua figura, cfr. per alcune osservazioni Povo, 2003.

¹⁸ Cfr. le osservazioni di Friedman (1993).

parte attrice (od *attore*) sarebbe infatti stata rapidamente scavalcata dall'iniziativa *ex officio* avviata dal giudice sulla scorta della rilevanza sociale e politica assunta dal reato commesso.¹⁹

Una storia ampiamente studiata e che avrebbe caratterizzato l'evoluzione del processo penale europeo (con la rilevante eccezione dell'Inghilterra) sino a configurare, in taluni paesi, la stessa messa a punto di pubblici funzionari (come in Francia o a Venezia) incaricati di assumere la difesa dei rilevanti interessi dello Stato.²⁰

È nell'ambito di queste trasformazioni che si enuclea e si amplia quella vasta gamma di reati che i sociologi hanno definito *crimini senza vittime*.

In una società in cui la legge degli uomini era fortemente compenetrata alla legge di Dio, la distinzione tra crimine e peccato era spesso evanescente. Non solo perché, per la cultura dell'epoca, era spesso assai difficile distinguere tra i due, ma anche perché era la stessa giustizia secolare ad ergersi a difesa della religione.²¹

Nell'ambito dei *crimini senza vittime* sono dunque ravvisabili innanzitutto quei crimini che, perseguiti dai tribunali ecclesiastici e secolari, minacciavano direttamente i valori fondamentali di una determinata società. Crimini come la stregoneria, l'eresia, ma anche la bestemmia o la bigamia.

Si trattava di crimini sentiti come particolarmente pericolosi per la società nel suo complesso, ma che alla base presupponevano la difesa di interessi ben precisi di gruppi dominanti, le cui caratteristiche erano d'impronta nettamente teocratica (come ad esempio nell'America coloniale), oppure come in Europa, fortemente contrassegnate da un'alleanza tra trono ed altare.

Questo processo durò a lungo, anche se, come già si è osservato, a partire dall'età moderna venne fortemente incrinato dall'emergere di un potere secolare decisamente orientato a perseguire una giustizia dal timbro essenzialmente *punitivo*. Ecco che allora, nello stesso ambito di reati ad impronta nettamente religiosa, si vennero ad operare alcune distinzioni che finirono infine per minare il sostrato ideologico che legava così intensamente il crimine al peccato. Come, ad esempio, a Venezia, dove nel corso della prima metà del Cinquecento si affermò la distinzione tra bestemmie

¹⁹ Tema ampiamente studiato; per una sintesi cfr. Sbriccoli, 2002.

²⁰ Cfr. Esmein (1968, 294), ma, sull'assonanza cfr. le mie osservazioni in Povoło (2003, LIII).

²¹ L'antica distinzione canonica tra *foro interno* e *foro esterno* permarrà anche con l'affermazione di una nuova *giustizia punitiva*, espressione delle istituzioni statuali e secolari. Ma quest'ultima inizia a perseguire azioni che in una fase antecedente riguardavano esclusivamente la religione ed inoltre, ricorrendo all'elaborazione giurisprudenziale del diritto canonico, affina il tema della responsabilità penale. Come è stato osservato, la giustizia secolare e quella ecclesiastica non denotano due dimensioni ideologiche completamente separate, «surtout à cause d'un double mouvement par lequel la pénalité répressive étatique tend à s'intérioriser en s'autorisant de Dieu, et la pénitence régénératrice à s'extérioriser dans des rapports sociaux, supposant des hiérarchies et des reconnaissances publiques» (cfr. Gros, 2001, 27).

ereticali e bestemmie *non ereticali*, assegnate, queste ultime, ad una nuova magistratura (gli *Esecutori contro la bestemmia*) (cfr. Cozzi, 2000, 65–148).

Questi tipi di crimini erano dotati di forti valori simbolici: poiché essi minacciavano l'ordine pubblico e la stessa stabilità sociale (e indirettamente gli assetti di potere), la loro punizione prevedeva generalmente pene assai severe che si svolgevano secondo ritualità pubbliche tese a connotare in modo infamante l'identità del colpevole. In tutti questi casi il diritto e le concrete procedure giudiziarie applicate nei confronti degli imputati, miravano non solo e non tanto a definire i confini tra il bene e il male, tra ciò che era lecito e ciò che non lo era, quanto piuttosto a tracciare quel limite insuperabile che l'uomo non doveva oltrepassare senza attirare l'ira divina su tutta la collettività.

È ovvio che la definizione di questi crimini e, soprattutto, la loro concreta repressione riflettevano non solo i valori culturali e religiosi dell'epoca (da cui la stretta correlazione tra crimine e peccato), ma pure rappresentavano una sorta di barriera ideologica, eretta dai ceti dominanti a difesa di un sistema imperniato sulla stretta commistione tra status, onore e ricchezza.²²

Le procedure inquisitorie costituivano lo strumento più incisivo per collegare quel vasto catalogo di crimini in cui la vittima si identificava con entità superiori o soprannaturali, e la società nel suo complesso che, evidentemente, non rispondeva di certo sempre in sintonia e in maniera uniforme ai precetti religiosi e politici. E questo appare tanto più significativo se si riflette che è proprio l'in-put della vittima o comunque quella sorta di fiducia e di legittimità goduta dai governanti presso i governati a connotare sensibilmente l'efficacia e l'impatto del diritto.

Nei crimini senza vittima giocava evidentemente un ruolo importante il rapporto tra società economicamente stabile e fasce marginali che prosperavano al suo interno. Tra colui che era pienamente identificabile dalla comunità e colui che per mobilità geografica (ma potremmo dire anche sociale) era sensibile ad assumere atteggiamenti devianti ed eterodossi.

Molti crimini contro la morale e contro la religione ricadevano dunque in quella fascia definita come 'crimini senza vittime'.

Ma al suo interno sono ravvisabili anche molti crimini sessuali. Non solo evidentemente per il rapporto assai stretto che, in ogni epoca, si realizza tra morale dominante e comportamenti sessuali ritenuti leciti, ma anche perché, come si è prospettato, molti dei crimini senza vittime possono essere considerati tali in quanto

²² Cfr. per questo aspetto, associato al tema dell'onore, inteso soprattutto come *precedenza* che garantiva gli assetti sociali Pitt-Rivers (1977, 1–17). Come osservò lo studioso anglosassone: "We can see the hierarchy of honour stretching from its source in God, through a King whose legitimacy depends upon divine sanction, through the ranks of the social structure down to those who had no honour at all, the heretics and the infamous" (Pitt-Rivers, 1977, 3).

la vittima è più o meno consenziente ed entrambe le parti (vittima e colpevole) sono in realtà colpevoli (od innocenti).²³

Fornicazione, prostituzione e sodomia sono dunque reati che infrangono la morale sessuale dominante, ma in cui è spesso ravvisabile una complicità da parte della vittima. Reati che, come la sodomia, erano definiti dai criminalisti cinquecenteschi come reati *a prova difficile*, in quanto solitamente si svolgevano nel più assoluto segreto.

Un tema, quello della complicità della vittima, che è ovviamente estensibile anche ad altri tipi di reati, ma che evidentemente assume maggiore rilievo nei crimini che per loro stessa definizione tendono a difendere valori culturali ed ideologici molto marcati. Ma, come vedremo, i problemi connessi ad una presunta complicità della vittima sono estensibili in realtà a molti altri reati.

Il nesso tra morale sessuale dominante, crimini senza vittime e la sensibilità sociale dimostrata nei loro confronti hanno costituito dunque uno dei temi più rilevanti di un convegno che, sin dalle premesse, ha voluto focalizzare la sua attenzione sulla figura della *vittima*.

Ma questo stesso nesso pone inoltre come rilevante e prioritario il problema delle trasformazioni sociali e giuridiche che i *crimini senza vittime* ebbero nel corso dei secoli. Possiamo aggiungere che essi costituiscono un'ottima cartina di tornasole per registrare le variazioni più profonde che interessarono la società nel suo complesso.

È indubbio che molti dei crimini senza vittime, connotati dalla stretta relazione tra crimine e peccato, cominciarono a declinare nel corso del '700, come ha ad esempio rilevato per gli Stati Uniti Lawrence Friedman. Come ha notato lo studioso americano, il declino dei crimini a sfondo morale o religioso è accostabile ad una maggiore forma di autocontrollo che la società richiede nei confronti degli individui. Si punisce la devianza estrema, manifestata apertamente, ma si diviene molto più tolleranti nei confronti dei comportamenti illeciti, ma non esercitati apertamente. Una forma di *ipocrisia*, che sanciva però un passo significativo verso una scissione definitiva tra crimine e peccato.

La legge morale aveva cominciato dunque a perdere il suo valore assoluto. Un fenomeno estensibile certamente anche alla società europea nel corso del Settecento (cfr. Perrot, 1988, 218–220). Un fenomeno in parte dovuto alla crescita dei centri urbani e alle trasformazioni economiche che misero in rilievo il diverso valore assegnato alla proprietà. Ma che è pure accostabile al venir meno della società cetuale e ai valori collegati all'onore e alla precedenza di status. Trasformazioni che avrebbero reso i crimini più definiti e convenzionali.

²³ Per la violenza sessuale cfr. un quadro di carattere generale in Vigarello (2001).

Ma probabilmente furono queste stesse trasformazioni a giustificare la persistenza di altri crimini senza vittime come l'ubriachezza, sintomo di sregolatezza individuale, o il gioco d'azzardo, che minacciava così da vicino la proprietà familiare. E del resto la società ottocentesca, svincolatasi dalle relazioni così strette tra crimine e peccato, avrebbe però a sua volta creato le premesse per la definizione di nuovi crimini senza vittime, come ad esempio tutti quei reati che minacciavano l'integrità dello Stato o la dignità dei suoi rappresentanti e dei suoi simboli.

Altri crimini senza vittime subiranno paradossalmente trasformazioni rilevanti. Come ad esempio il reato di seduzione (o altrimenti detto di *stupro volontario*). Concepito nel medioevo come un reato che comunque configurava la donna consenziente come *vittima*, nel corso dell'età moderna esso comincerà ad essere derubricato a comportamento sociale disapprovato o a subire rilevanti distinzioni al suo interno. Sino a che, nel corso dell'Ottocento, gran parte dei Codici prevederanno pure il divieto di ricerca della paternità.²⁴

In realtà il reato di seduzione – e così pure quello di rapimento volontario – concepiva sullo sfondo, come vittima indefinita, ma evidentemente ben in grado di far valere le proprie ragioni, una società impostata sul lignaggio e la parentela. Una società dunque assai sensibile a qualsiasi attacco o minaccia nei confronti di gruppi il cui potere si esplicava attraverso alleanze matrimoniali e trasmissioni di proprietà giuridicamente ben definite.²⁵

Vittima indefinita o vittima consenziente (e complice, come vedremo) è il tratto che connota i crimini senza vittime. Ma si potrebbe pure aggiungere che la fisionomia stessa di alcuni reati, in cui è pure ravvisabile una vittima ben precisa, sfiora o rientra nella categoria sociologica sin qui esaminata.

Il reato d'infanticidio può certamente essere collocato nella fascia sociologica dei crimini senza vittime. Almeno sino alla prima età moderna. I trattati giuridici definivano infatti tale reato come *parricidio*, in quanto l'uccisione d'infante era considerata una lesione attuata nei confronti del *pater familias*, e cioè di colui che deteneva l'autorità del lignaggio. Una *vittima* evanescente, la cui previsione giuridica si giustificava solo all'interno di una società caratterizzata da strutture di parentela molto ampie e piramidali. Solo con l'enuclearsi di una fisionomia giuridica del neonato (titolare di diritti) il reato assumerà una forma più convenzionale. Anche se, verrebbe da aggiungere, la sua successiva (e tarda) inclusione nei reati connotati dalla qualifica dell'onore, lascia presupporre una sorta di responsabilità indiretta della vittima e la presenza di una struttura di parentela ancora assai forte (cfr. Povoło, 1989).

²⁴ Per alcuni di questi problemi cfr. Fiandaca (1988).

²⁵ Molti dei crimini senza vittime qui ricordati sono affrontati da alcuni giovani studiosi nei due recenti volumi Chiodi-Povoło (2004)

Il reato d'adulterio, per quanto paradossale possa sembrare, si accosta di molto ai crimini senza vittime. E non solo per la sua stretta relazione tra crimine e peccato. Pur, definito, infatti, come delitto *privato*, in quanto considerato tra i pochi reati in cui la *vittima* aveva la discrezionalità di adire le vie della giustizia oppure no, il reato di adulterio non nascondeva la difficoltà a realizzare una compiuta elaborazione giuridica e giurisprudenziale, se non per le inevitabili implicazioni che esso incontrava sul piano patrimoniale. Emanazione di una complessa ideologia dell'onore, l'adulterio si esprimeva infatti sul piano sociale tramite una aperta riprovazione nei confronti di colui che pure il diritto stentava a far apparire come una vittima. Era difatti l'uomo che aveva subito l'adulterio (e non colui che l'aveva commesso) che doveva soggiacere alla riprovazione e alle ritorsioni da parte della comunità. A lui infatti la società faceva apertamente carico della responsabilità di quanto era accaduto o dell'incapacità nel difendere l'onore della famiglia.²⁶

Con il tempo la linea di confine che separava i crimini senza vittime da quelli convenzionali si indebolì. Come già si è osservato, molti dei comportamenti che per secoli erano stati riprovati come lesivi della morale o della legge divina sfuggirono al controllo della legge per ricadere in quello della coscienza e della sfera personale. Trasformazioni profonde investirono inoltre gli apparati della giustizia e dello Stato. L'affermazione dell'autorità statale e il consolidarsi di magistrature burocratiche incisero inoltre nella struttura del processo e nel rapporto tra società e amministrazione della giustizia. Un fenomeno, questo, che è stato ben analizzato dallo studioso americano Malcom Feeley, ponendolo in connessione con il declino che la criminalità femminile registra tra Settecento e Novecento (cfr. Feeley-Little, 1992).

Il tema della vittima e dei crimini senza vittime nel corso dell'Ottocento e della prima metà del Novecento (in quella cioè che possiamo definire età di transizione) denota questa scissione netta tra crimine e peccato e soprattutto l'enuclearsi e il precisarsi di crimini di natura economica.

Sullo sfondo di una società borghese, non più vincolata dalla definizione di status e del privilegio giuridico, la figura della vittima si delinea in tutta la sua complessità. È l'epoca dei grandi processi e dell'irruzione del penale nella letteratura e nella pubblica opinione. I quotidiani cominciano a seguire con interesse i casi giudiziari. Si delinea per la prima volta, in maniera significativa, quel rapporto tra mass media e sfera giudiziaria che più avanti avrà un'importanza decisiva nel caratterizzare la fisionomia della vittima (cfr. Violante, 1997).

Ma questo è anche il periodo in cui l'autorità statale dispiega al massimo grado l'influenza dei suoi apparati e della sua ideologia. Strumento di controllo e di stabilità sociale l'amministrazione della giustizia inciderà in profondità nella definizione dei protagonisti del processo. È il momento in cui il rapporto controverso e contradd-

²⁶ Cfr. per questo aspetto Pitt-Rivers (1977, 38).

dittorio tra vittima ed imputato verrà risolto in modo quasi univoco, al fine di caratterizzare comunque (in negativo) la violazione di una norma e del sistema dei valori che la sorreggevano.²⁷

Lo stereotipo del criminale, così come è stato brillantemente descritto da Dennis Chapman, illustra difatti un rapporto a senso unico tra imputato e vittima. Quest'ultima è descritta come inconsapevole delle intenzioni del primo e per lo più disponibile a collaborare con polizia e magistratura. Anche quando essa ha contribuito (per provocazione o negligenza) al verificarsi di un delitto, questo elemento è considerato più come un'attenuante per l'imputato che non come atto degno di riprovazione pubblica (Chapman, 1971, *passim*).

In realtà, come è stato dimostrato, la vittima ha spesso un ruolo cruciale ed essenziale nel verificarsi di reati assai comuni e gravi come ad esempio l'omicidio, il furto o lo stupro. In taluni rapporti interpersonali assai intensi (come ad esempio certi tipi di risse) è solo la sorte a decidere chi sarà la vittima e chi il criminale. Ancora, è spesso individuabile una sorta di responsabilità o di complicità nel comportamento o nell'atteggiamento della vittima.

Il ruolo della vittima è dunque per lo più considerato come attenuante per l'imputato, che deve comunque soggiacere ai criteri collaudati che definiscono lo stereotipo del criminale. Come sosteneva Chapman, il ruolo della vittima diviene uno strumento essenziale per cogliere le dinamiche che animano un determinato sistema. Il gruppo di potere predominante "ha una grande capacità di cambiare la definizione di varie situazioni. Il delitto può diventare un atto di valore, i criminali divengono eroi ... La coscienza collettiva diventa il prodotto del controllo politico invece che la sua origine".

Le trasformazioni che hanno investito la società e le istituzioni a partire dagli ultimi decenni del secolo ventesimo hanno comunque reso assai più complessa la situazione sociale e politica entro cui si calavano le osservazioni dello studioso inglese. E non è forse un caso che molti studiosi sottolineino oggi il rapporto controverso che si è venuto a creare, un po' in tutti gli stati europei, tra un'espansione del settore penale e la comparsa, come vero e proprio protagonista, della vittima nello scenario del processo penale.²⁸

L'irruzione della vittima nel processo penale si è accompagnata ad una dilatazione del potere di accusare. Ovunque la magistratura ha amplificato il suo ruolo politico e il diritto penale è divenuto vero e proprio strumento di regolazione della società.²⁹

²⁷ Il rapporto stretto tra strutture del potere, organizzazione dello stato e procedura penale è stato significativamente affrontato da Damaška (1991).

²⁸ Cfr. in particolare Garapon (1996).

²⁹ Come hanno ben sottolineato Carlo Guarnieri e Patrizia Pederzoli in Guarnieri-Pederzoli (1997).

In società organizzate ormai intensamente su basi democratiche ed assai sensibili ai mutamenti dell'opinione pubblica, i mass media hanno amplificato quella che è stata definita una vera e propria rivoluzione silenziosa. Il monopolio penale dello stato ha subito una forte erosione, piegandosi alle istanze e alle pressioni provenienti dalla società.

Il processo ha perso quella sua antica funzione di equilibrio e di ricostituzione dell'ordine infranto. Sotto la spinta delle associazioni delle vittime molti settori del mondo politico ed economico che godevano di ampi margini di impunità si sono indeboliti.

Le istanze di giustizia delle vittime, sorrette dal ruolo più incisivo della magistratura (meno vincolata dal potere politico) hanno però prodotto effetti la cui portata ha ridefinito le stesse funzioni del processo penale. Il tema della responsabilità penale, così caro ai giuristi del passato, ha lasciato luogo, come è stato osservato, all'esigenza di una condanna a tutti i costi.

In questo nuovo modo di concepire la giustizia, infatti, la vittima ricerca nel diritto penale uno strumento di semplificazione e di condanna a priori, che si vuole raggiungere ricorrendo all'aiuto, spesso non disinteressato, dei media. E così la dichiarazione pubblica di una colpa si sostituisce all'accertamento stesso della colpa. La soglia della devianza (in contrasto con il passato) si è notevolmente abbassata, rendendo però più indistinto il confine che la separa dalla normalità.

L'irruzione della vittima nel processo penale, in un certo senso, costituisce il punto terminale di un tragitto, che inizialmente le poneva su uno sfondo indistinto ed apparentemente non rilevante. Se l'emergere degli stati aveva sottolineato il ruolo dei crimini senza vittime, le attuali democrazie hanno amplificato la dimensione ideologica della vittima.

Un convegno incentrato sulla figura e sul ruolo della vittima nello scenario del processo penale si costituisce, dunque, come un fertile terreno d'indagine rispetto a temi e problemi di più ampie dimensioni sociali e politiche.

BIBLIOGRAFIA

- Bianco, F. (2002):** Contadini e popolo tra conservazione e rivolta. Ai confini orientali della Repubblica di Venezia tra '400 e '800. Saggi di storia sociale. Udine, Forum.
- Chiodi, G., Povoło, C. (2004):** L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, voll. due. Verona, Cierre Edizioni.
- Chapman D. (1971):** Lo stereotipo del criminale. Componenti ideologiche e di classe nella definizione del crimine. Torino, Einaudi.
- Cozzi, G. (2000):** La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento. Venezia, Marsilio.

- Damaška, M. R. (1991):** I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo. Bologna, il Mulino.
- Damaška, M. R. (2003):** Il diritto delle prove alla deriva. Bologna, il Mulino.
- Esmein, A. (1968):** A history of continental criminal procedure. New York, Rothman Reprints.
- Feeley, M., Little, D. H. (1992):** The vanishing female: the decline of women in the criminal process, 1687–1912. *Law and society review*, 25, 4. Denver, 719–757.
- Fiandaca, G. (1988):** I reati sessuali nel pensiero di Francesco Carrara: un onorevole compromesso tra audacia illuministica e rispetto per la tradizione. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, XXXI. Milano, 903–925.
- Friedman, L. M. (1978):** Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali. Bologna, il Mulino.
- Friedman, L. M. (1993):** Crime and punishment in American history. New York, Basic Books.
- Garapon, A. (1997):** Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire. Paris, Editions Odile Jacob.
- Gewirtz, P. (1996):** Narrative and rhetoric in the law. In: Brooks, P., Gewirtz, P. (eds.): *Law stories. Narrative and rhetoric in the law*. New Haven, Yale University press.
- Gros, F. (2001):** Les quatre foyers de sens de la peine. In: Garapon, A., Gros, F., Pech, T.: *Et ce sera justice. Punir en démocratie*. Paris, Editions Odile Jacob, 11–107.
- Guarnieri, C., Pederzoli, P. (1997):** La democrazia giudiziaria. Bologna, il Mulino.
- Marchetti, P. (1994):** Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna. Milano, Giuffrè.
- McCall Smith, R. A. A. (2001):** Classifying crimes. In: Cairns, J. W., Robinson, O. F. (eds.): *Critical studies in ancient law, comparative law and legal history*. Oxford – Portland, Hart Publishing, 283–295.
- Perrot, M. (1988):** Drammi e conflitti familiari. In: Ariès, P., Duby, G. (eds.): *La vita privata. L'Ottocento*. Bari, Laterza.
- Pitt-Rivers, J. A. (1971):** The people of the Sierra. Chicago – London.
- Pitt-Rivers, J. A. (1977):** The fate of Sechem or the politics of sex. *Essays in the anthropology of the Mediterranean*. Cambridge.
- Povolo, C. (1989):** Dal versante dell'illegittimità. Per una ricerca sulla storia della famiglia: infanticidio ed esposizione d'infante nel Veneto nell'età moderna. In: Berlinguer, L., Colao, F. (eds.): *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*. Milano, Giuffrè.
- Povolo, C. (2000):** Confini violati. Rappresentazioni processuali dei conflitti giovanili nel mondo rurale veneto dell'Ottocento. In: Da Passano, M., Mattone, A., Mele, F., Simbula, P. F. (eds.): *La vite e il vino*. Roma, Carocci, 1071–1111.

- Povolo, C. (2003):** Introduzione. In: Povolo, C. (ed.): Il processo a Paolo Orgiano. Roma, Viella, VII–LXX.
- Radzinowicz, L. (1981):** La spirale del crimine. L'esperienza internazionale. Milano, Giuffrè.
- Rouland, N. (1992):** Antropologia giuridica. Milano, Giuffrè.
- Sbriccoli, M. (2002):** Giustizia criminale. In: Fioravanti, M. (ed.): Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto. Bari, Laterza, 163–205.
- Vigarelli, G. (2001):** Storia della violenza sessuale. Venezia, Marsilio.
- Violante, L. (ed.) (1997):** Storia d'Italia. La criminalità. Annali, 12. Torino, Einaudi.
- Weisser, M. R. (1989):** Criminalità e repressione nell'Europa moderna. Bologna, il Mulino.